

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
Regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni

NORME DI ATTUAZIONE COORDINATE

CASALE MONFERRATO, LI' 24.3..2017
APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. n. 402 del 1.12.2005

VARIANTE GENERALE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI E ALLA PARTE PRIMA APPROVATA CON
DELIBERA GC N. 70 DEL 5.4.2011

MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA

- N. 1 – DELIBERA GC N. 81 DEL 26.3.2009
- N. 2 - DELIBERA GC N. 176 DEL 17.6.2009
- N. 3 – DELIBERA GC N. 160 DEL 28.6.2012
- N. 4 – DELIBERA GC N. 83 DEL 01.10.2013
- N. 5 – DELIBERA GC N.125 DEL 26.03.2015
- N. 6 – DELIBERA GC N. 260 DEL 15.07.2015
- N. 7 – DELIBERA GC N. 265 DEL 21.07.2015
- N. 8 – DELIBERA GC N. 428 DEL 16.12.2015
- N. 9 – DELIBERA GC N. DEL

MODIFICHE ALLA PARTE SECONDA

- N. 1 - DELIBERA GC N.180 DEL 3.7.2008

SOMMARIO

AVVERTENZE	3
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 Disciplina generale di inserimento	4
Art.2 Modalità di posizionamento all'interno del Centro Storico	5
Art.3 Modalità di posizionamento all'interno dei centri abitati	5
Art.4 Modalità di posizionamento fuori dei centri abitati	5
Art.5 Modalità di posizionamento nelle aree sponsorizzabili	5
Art.6 Modalità di installazione e caratteristiche tecniche	5
Art.7 Limitazioni e divieti	7
Art.8 Divieti e distanze minime di posizionamento	9
PARTE I - LA PUBBLICITÀ ESTERNA	
Capo I - CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'INSTALLAZIONE IN RAPPORTO ALLA TIPOLOGIA DEL MEZZO	9
Art.9 Tipologie, definizione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari	10
9a - Pubblicità ordinaria	10
<u>9a.1-Insegne (scheda A17 dell'ABACO)</u>	11
<u>9a.2-Preinsegne (scheda A18 dell'ABACO)</u>	11
<u>9a.3-Cartelli (schede A3, A4, A5 e A11 dell'ABACO)</u>	11
<u>9a.4 - Stendardi/bandiere/gonfalon</u>	12
<u>9a.5-Segno orizzontale reclamistico</u>	12
<u>9a.6-Impianto pubblicitario di servizio</u> (schede A7,A8,A9,A10 dell'ABACO)	12
<u>9a.7-Impianto di pubblicità e propaganda</u>	13
9b - Pubblicità effettuata su e con veicoli	13
9c - Pannelli luminosi e proiezioni (schede A6, A6b dell'ABACO)	13
9d - Pubblicità varia	13
<u>9d.1 Pubblicità con striscioni/festoni/bandierine e mezzi simili</u> (scheda A12 dell'ABACO)	13
<u>9d.2 Pubblicità con aeromobili</u>	13
<u>9d.3 Pubblicità con palloni frenati e simili</u>	13
<u>9d.4 Pubblicità in forma ambulante</u>	14
<u>9d.5 Pubblicità fonica</u>	14
Capo II - MODALITÀ DI INSTALLAZIONE	14
Art.10 Norme transitorie	14
Art.11 Entrata in vigore	14
Art.12 Installazione su aree di proprietà comunale	15
Art.13 Installazione su proprietà privata	15
Art.14 Autorizzazioni	16
Art.15 Concessioni	16
Art.16 Pubblicità abusiva.	16
PARTE II - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Capo I - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI	16
Art.17 Caratteristiche degli impianti	16
Capo II – AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
Art. 18 Superficie complessiva – Ripartizione	17
Art. 19 Affissioni dirette	17
Art. 20 Installazione di nuovi impianti di Pubbliche Affissioni	17
Art. 21 Norme transitorie	

AVVERTENZE

Nel testo sono utilizzate le seguenti abbreviazioni ;

REGOLAMENTO: Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/1994 e s.m.i..

REGOLAMENTO EDILIZIO: Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2005.

Le note in apice rimandano al testo degli articoli di legge o di regolamento citati, i quali sono riportati in fondo al presente piano, al fine di avere un documento il più possibile completo di tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblicità, da applicare in sede di gestione del piano.

Le note riferite al **REGOLAMENTO** di cui alla Del C.C. n. 57 del 30/06/1994 riportano esclusivamente il riferimento all'atto di approvazione, cui si rimanda per una lettura complessiva del testo del **REGOLAMENTO**.

Gli elenchi PA_A, PA_B, PA_C, PA_D, PA_N relativi alle Pubbliche Affissioni previsti nella versione originaria del Piano sono in parte sostituiti ed in parte integrati dai nuovi elenchi

PA_A Impianti Pubbliche Affissioni di natura istituzionale
PA_B Impianti Pubbliche Affissioni di natura commerciale
PA_C Impianti Pubbliche Affissioni di natura diretta

approvati con delibera GC n. 180 del 3.7.2008, in particolare

VERSIONE ORIGINARIA	NUOVA VERSIONE
PA_A contiene elenco degli Impianti esistenti per la Pubbliche Affissioni	PA_A), PA_B) e PA_C) contengono le postazioni di tutti gli impianti sia esistenti che previsti in ampliamento con relative dimensioni e superfici, suddivisi per natura della affissione (istituzionale, commerciale e diretta)
PA_B contiene tutte le postazioni per le Pubbliche Affissioni dove i manifesti sono stati affissi direttamente sui muri	Queste postazioni sono state eliminate e sostituite con quelle previste ai nuovi elenchi PA_A), PA_B) e PA_C)
PA_C contiene le postazioni per le Pubbliche Affissioni in contrasto con l'art. 7 del REGOLAMENTO in quanto .	Idem c.s.
PA_D – Nuovi Impianti Pubbliche Affissioni	PA_A), PA_B) e PA_C) contengono tutti gli impianti compresi quelli previsti in ampliamento, suddivisi per natura della affissione (istituzionale, commerciale e diretta)
PA_N – Impianti Pubbliche Affissioni riservati ai funebri	Sono compresi nell'elenco PA_A

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Disciplina generale di inserimento

1.1 Sia all'interno che all'esterno dei centri abitati l'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e l'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono avvenire tenuto conto di quanto stabilito al titolo I, capo II del REGOLAMENTO e nelle norme del presente Piano.

1.2 La comunicazione pubblicitaria deve rispettare i seguenti indirizzi e criteri fondamentali

1. **SICUREZZA:** i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a cose o persone in conseguenza della installazione, permanenza, manutenzione e rimozione degli impianti di proprietà privata installati su suolo ed aree pubbliche. I soggetti autorizzati ad installare gli impianti stipuleranno idoneo contratto per la copertura assicurativa del rischio da responsabilità civile.
2. **DECORO E COMPATIBILITA' AMBIENTALE:** i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino divenendo elementi ed occasione di arricchimento della qualità urbana evitando fenomeni di affollamento e disturbo visivo, sia rispetto alla segnaletica stradale, direzionale e turistica esistente sia rispetto ai valori storico, architettonici e paesaggistici preesistenti con particolare attenzione alle zone di interesse turistico per la vicinanza o per tutelare la vista di monumenti, immobili storico artistici, reperti di archeologia industriale, scorci panoramici, insediamenti meritevoli di valorizzazione anche se di recente edificazione e profili urbani qualificanti dell'immagine della città.

A tal fine l'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni fa rispettare il suddetto principio e :

- verifica che gli impianti da installare siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi in uno stesso sito;
 - incoraggia l'utilizzo per la pubblicità temporanea degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, ampiamente presenti in tutto il territorio cittadino, al fine di contenere la diffusione di strutture su suolo pubblico;
 - promuove e predilige l'utilizzo di impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività su unico supporto, evitando preferibilmente le preinsegne isolate.
3. **FUNZIONALITA':** i mezzi pubblicitari non dovranno costituire impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, dovranno soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze particolari della realtà locale

1.3 E' consentita l'apposizione di cartelli e mezzi pubblicitari sulle pareti cieche degli edifici, purché la superficie coperta dagli stessi non superi un terzo della dimensione della parete cieca e siano posti ad una altezza minima da terra di cinque metri, con ulteriore riduzione della superficie prevista in Centro Storico, secondo le prescrizioni riportate nell'ABACO.

1.4 Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso fatte salve le esigenze tecnico-costruttive e secondo l'Art.56 del REGOLAMENTO EDILIZIO.

1.5 L'installazione degli impianti è soggetta ad autorizzazione come disciplinata dall'art.11 del REGOLAMENTO.

1.6 In deroga all'art. 52, comma 2, del D.P.R. 495/1992 , nelle stazioni di servizio e nelle aree di

parcheggio lungo le strade di tipo D ed E si consente l'installazione di mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% dalle aree occupate dalle stazioni di servizio o dal parcheggio; per la pubblicità abbinata alla fornitura di servizi, a patto che tali mezzi non siano collocati lungo il fronte stradale o lungo le corsie di entrata o di uscita alla zona di parcheggio o dell'autostazione (ad eccezione alle insegne relative all'esercizio dell'autostazione o di segnalazione di parcheggio), possono essere installati impianti pubblicitari anche luminosi, così come mappe della città, luminose e non, o altri sistemi e mezzi pubblicitari inseriti con un modello e un progetto unitario allo scopo di fornire un servizio di informazione aggiuntivo che colga l'occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività economiche del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l'utente si trova ovvero come servizio informativo sociale per indicare collocazione e/o la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi, numeri telefonici.

1.7 Gli impianti video-informatizzati, destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari con abbinamento di messaggi di pubblica utilità, di eventi culturali e/o istituzionali promossi o partecipati dal Comune, saranno autorizzabili ai sensi del successivo art. 14, previa approvazione della Giunta secondo uno specifico e coerente progetto di distribuzione, per essere collocati in modo consoni rispetto l'edificio o l'ambiente in cui vanno ad inserirsi, anche eventualmente in siti diversi dalle ubicazioni previste dal presente piano per la pubblicità esterna (Tav. E – Individuazione Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna).

I messaggi pubblicitari di tipo commerciale saranno oggetto dell'imposta prevista dalla normativa specifica.

Sono esclusi dalla suddetta procedura gli standardi, bacheche, locandine, cartelloni, esposti ove ha sede un evento culturale oppure istituzionale promosso o partecipato dal Comune.

1.7 Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni della Legge 24 aprile 1975, n.130 e s.m.i..

Art.2 Modalità di posizionamento all' interno del Centro Storico

2.1 In via generale è vietata l'installazione su suolo pubblico di cartelli per pubblicità commerciale di natura temporanea (in particolare campagne promozionali e nuove aperture di negozi e supermercati) all'interno del Centro Storico e nelle zone di interesse turistico per la vicinanza o per tutelare la vista di monumenti, immobili storico artistici, reperti di archeologia industriale, scorci panoramici, insediamenti meritevoli di valorizzazione anche se di recente edificazione e profili urbani qualificanti dell'immagine della città ecc. Si richiama il disposto dell'art. 1 comma 2 p.2

2.2 In centro Storico l'installazione su suolo pubblico di strutture leggere e amovibili (quali espositori, lavagne, porta menù e totem in cartone o polionda automontanti) che segnalano la presenza di un esercizio commerciale/pubblico esercizio o i prodotti/servizi allo stesso riferiti è vincolata alle indicazioni del Piano di Qualificazione Urbana del centro storico. In attesa della sua approvazione, si prevede, a titolo di misura di salvaguardia, il divieto di installazione, nei seguenti siti: via Roma (compresi i portici), Via Saffi, piazza S.Stefano e piazza Mazzini con le relative vie confluenti, con le seguenti eccezioni:

1. qualora l'esercizio sia privo di vetrine sulla pubblica via a condizione che l'installazione avvenga in aderenza all'ingresso e solo durante l'orario di apertura;
2. se all'esercizio è già stata autorizzata l'occupazione di suolo pubblico per dehors, esposizione di merci, vasi e arredi vari ecc e la pubblicità è all'interno dello spazio già regolarmente autorizzato o in aderenza all'ingresso/vetrine fatta salva la verifica, in qualunque momento, da parte del Comando Polizia Locale che non si crei intralcio alla circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli;
3. se si tratta di bar, ristoranti e attività di ricezione turistica prive dell'occupazione di cui al p.2, a condizione che l'installazione avvenga in aderenza all'ingresso e solo durante

l'orario di apertura, fatta salva la verifica, in qualunque momento, da parte del Comando Polizia Locale che non si crei intralcio alla circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli.

Art.3 Modalità di posizionamento all'interno dei centri abitati

3.1 All'interno dei centri abitati, non classificati "storici" come definito all'art.5 della Relazione Illustrativa, l'installazione di mezzi pubblicitari può essere autorizzata secondo le prescrizioni relative al mezzo specifico riportate all'art.9 del presente piano e alle schede dell'ABACO con i limiti di cui all'art.7 e, se di natura permanente su suolo pubblico, solo nelle ubicazioni previste dalla Tav. E.

Art.4 Modalità di posizionamento fuori dei centri abitati

4.1 Al di fuori dei centri abitati, l'installazione di mezzi pubblicitari consentita, lungo le strade od in vista di esse, dall'art. 23 D.Lgs. 285/1992¹, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma, ed alle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par.3, capo I, titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con il D.P.R. 495/1992.

4.2 Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (art. 26 Codice della Strada) che sarà cura del Comune richiedere nel corso dell'istruttoria sull'istanza

4.3 Il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è vietato lungo le strade e i punti panoramici individuati nell'elenco B (Strade esterne ai centri abitati nelle quali è vietata l'installazione degli impianti pubblicitari) del presente piano, come definiti dalle Norme di Attuazione del vigente PRGC, e cartograficamente individuati alle tavole Allegato Tecnico A3a, tav. 1-2-3-4 del PRGC vigente. In tali strade il collocamento di mezzi pubblicitari è vietato al fine di salvaguardare e migliorare le visuali che da esse si godono sul paesaggio circostante.

Art.5 Modalità di posizionamento nelle aree sponsorizzabili

5.1 Alle rotonde cittadine e alle altre aree individuate come sponsorizzabili non si applicano le norme del presente piano, salvo il rispetto dell' Art. 18 del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada", e s.m.i. in quanto soggette alle norme previste all'atto della sponsorizzazione da parte dell'ufficio competente.

Art.6 Modalità di installazione e caratteristiche tecniche

6.1 Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale. Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche previo trattamento di zincatura a caldo in colore grigio RAL 7016, fatte salve diverse indicazioni dell'ufficio competente al rilascio, per un miglior inserimento nel contesto circostante. Il pannello deve essere rifinito con cornice dello stesso materiale e colore della struttura. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.

Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.

6.2 I cartelli e gli altri impianti luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

6.3 Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata la vista in planimetria e in sezione del plinto di fondazione con le dimensioni dello scavo.

6.4 Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

6.5 Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla L.46/1990 e s.m.i. oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992, e dal REGOLAMENTO. Ogni eventuale scavo su suolo pubblico che si renda necessario per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico del richiedente che si impegna altresì a ripristinare il suolo a regola d'arte, previo deposito a titolo cauzionale di € 2.500,00 garantito mediante polizza bancaria o assicurativa.

6.6 L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento, di protezione contro i corto circuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magnetotermici che isolino l'impianto elettrico dall'impianto pubblicitario in caso di funzionamento anomalo; nel caso di impianti luminosi la ditta installatrice dovrà fornire copia del certificato C.C.I.A.A. con abilitazione ai sensi della L.6/1990. e s.m.i.

6.7 La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di impianto di pubblicità o propaganda, non luminoso né illuminato, ovvero di gigantografia su tela.

In via ordinaria su detti impianti sarà possibile apporre loghi o marchi delle ditte o dei materiali inerenti il cantiere e riproduzioni dell'edificio oggetto dell'intervento con eventuale pubblicità immobiliare. Potranno altresì essere destinati alla diffusione di messaggi commerciali e di pubblica utilità, di eventi culturali e/o istituzionali promossi o partecipati dal Comune. La durata dell'autorizzazione è limitata alla durata dei lavori, e quindi decade con la comunicazione di fine lavori. Sono escluse le tabelle di cantiere, la cui esposizione è regolamentata dalle vigenti leggi in materia edilizia.

L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni di cantiere prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

6.8 In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta all'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

6.9 Allo scopo di rendere uniformi e riconoscibili le installazioni pubblicitarie nelle varie parti del territorio, è previsto che la struttura e la forma dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari sia simile a quella prevista alla scheda B, ispirate alla massima semplicità, linearità e resistenza, nel rispetto delle dimensioni previste nelle schede dell'ABACO.

6.10 Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche gli impianti posti sui marciapiedi dovranno sempre garantire un passaggio libero ed una zona di circolazione come prescritti dall'art. 20 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e comunque di larghezza non inferiore a m.1,20.

6.11 In caso di manomissione del suolo pubblico per l'ancoraggio del manufatto tramite posa di plinto di fondazione, è fatto obbligo di avvisare l'ufficio concedente con almeno 5 gg. di anticipo sulla data stabilita per l'installazione. Gli scavi effettuati, subito dopo la realizzazione dei plinti delle paline, dovranno essere riempiti con materiale arido (sabbia e ghiaia) che dovrà essere ben costipato ed all'occorrenza innaffiato, usando tutte quelle cautele atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile o pedonale. E' severamente vietato riutilizzare il materiale in precedenza scavato per il riempimento degli scavi stessi.

Il ripristino del manto superficiale dovrà avvenire nei seguenti modi:

- per le aree verdi, ove l'installazione deve avvenire preferibilmente in aderenza al marciapiede, obbligo di ripristino del livello e spianamento del terreno con rimozione di tutti i materiali di risulta (in modo particolare pietre superficiali fonte di pericolo durante le operazioni di sfalcio) senza arrecare alcun danno alle opere e piantumazioni esistenti.

- per le pavimentazioni in porfido o in mattonelle autobloccanti si dovrà eseguire un sottofondo in cls dello spessore minimo di cm 20 su cui si poseranno i blocchetti in porfido o le mattonelle autobloccanti su idoneo sottofondo di sabbia dello spessore di cm 4.

Durante questi interventi si dovrà evitare di rimuovere i cordoli in pietra dei marciapiedi. Nel caso in cui questo non sia possibile, gli stessi dovranno essere ricollocati interi e allineati a quelli esistenti ed alla pavimentazione pedonale.

- per pavimentazioni pedonali in battuto di calcestruzzo gettato in opera, si dovrà provvedere al ripristino dell'intero settore, all'interno del quale sono avvenute le operazioni di scavo, delimitato dai giunti di dilatazione esistenti.

Tale ripristino dovrà avvenire mediante getto di calcestruzzo cementizio dosato a 300 Kg./mc. di cemento tipo R325 opportunamente lisciato e spolverato di spessore minimo pari a cm. 10.

Se nonostante tutte le cautele e le buone norme costruttive adottate, in proseguo di tempo, dovessero verificarsi degli avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, il concessionario avrà l'obbligo delle continue riprese della pavimentazione stradale fino a perfetto assestamento e regolarizzazione della stessa.

La rimozione degli impianti dovrà avvenire con taglio al piede della palina e ripristino del manto superficiale con le stesse modalità di cui sopra.

Sono fatte salve diverse indicazioni degli uffici competenti.

Art.7 Limitazioni e divieti

7.1 Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco e di triangolo e comunque non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

7.2 L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

7.3 E' vietata l'installazione di impianti con luce intermittente e di quelli la cui intensità luminosa superi le 150 candele per metro quadrato.

7.4 La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'organo competente. Valgono in ogni caso i divieti e le prescrizioni di installazione ed effettuazione della pubblicità di cui all'art.7 del REGOLAMENTO sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico. L'elenco degli edifici di interesse storico ed artistico è contenuto nell'Allegato Tecnico A3a del P.R.G.C. vigente e fa riferimento alla normativa in materia vigente.

7.5 Nelle aree destinate a parco pubblico e aree verdi (giardini) così come definite dal vigente piano regolatore comunale, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'installazione di impianti pubblicitari è consentita solo:

- a) nelle aree individuate alla "Tav. E – Individuazione Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna" su apposite piazzole che l'Amministrazione provvederà a delimitare;
- b) agli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni;
- c) a impianti pubblicitari con messaggi di pubblica utilità o istituzionali e a quelli di servizio come descritti successivamente all'art.9a.6

7.6 E' vietato utilizzare, ancorare o appoggiare impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo

che permanente ad alberi, impianti e pali adibiti ad altri usi, colonne di edifici, impianti per la segnaletica stradale e per la pubblica illuminazione .

Può costituire eccezione la pubblicità effettuata a mezzo di gonfaloni nei parcheggi dei supermercati e centri commerciali solo se effettuata dallo stesso esercizio commerciale e dedicata alla riproduzione del logo o ad iniziative promozionali proprie con divieto di cessione dello spazio a terzi.

7.7 Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

7.8 E' sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni e delle rotonde, ad eccezione per queste ultime di quanto previsto all'art. 5, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

7.9 Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le medesime prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente all'asse stesso.

7.10 E' vietata l'affissione di manifesti posti in opera direttamente su strutture murarie pubbliche o private o su supporti diversi da quelli appositamente predisposti, fatta eccezione per l'annuncio funebre posizionato all'abitazione dell'estinto.

7.11 E' vietata l'affissione di necrologi o di manifesti funebri al di fuori degli spazi ed impianti ad essi destinati dal Servizio delle Pubbliche Affissioni, a cui va aggiunta in ogni caso l'abitazione dell'estinto. E' comunque vietata l'affissione di necrologi o manifesti funebri negli spazi o impianti destinati alla pubblicità esterna.

7.12 I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza dell'edificio interessato, sulla facciata o recinzione.

7.13 Nei luoghi ove si svolgono fiere, mercati o manifestazioni promossi, istituiti ed organizzati, anche tramite terzi, dal Comune, per tutto il periodo del loro svolgimento, e nel perimetro indicato nella Tav. E - non possono autorizzarsi la pubblicità esterna commerciale di natura temporanea, quella fonica e il volantinaggio, salvo assenso scritto dell'ufficio competente o degli organizzatori dell'evento. Lo stesso limite si applica ai veicoli pubblicitari pur regolarmente autorizzati ai sensi del precedente c. 10.

7.14 Le paline destinate a campagne pubblicitarie temporanee, in attuazione del principio di "decoro e compatibilità ambientale" possono installarsi solo nei siti appositamente individuati, con durata massima dell'esposizione per ciascuna ditta richiedente di 90 giorni nell'anno solare non consecutivi e con obbligo di lasciare il sito libero per almeno 15 gg. tra una campagna pubblicitaria e l'altra; ciascuna ditta richiedente può esporre massimo 20 paline per ciascuna campagna pubblicitaria (scheda A11 dell'ABACO) Nel caso non fosse possibile da parte degli operatori comunali effettuare lo sfalcio erba ove sono posizionate le paline, la ditta provvede a propria cura e spese a sfalciare e pulire l'area sottostante.

7.15 E' vietato lasciare

- la postazione assegnata su suolo pubblico priva di impianto
- la struttura portante del cartello priva di plancia
- il cartello bianco senza messaggi pubblicitari; in caso di pubblicità per conto terzi, in assenza di cliente, la ditta autorizzata deve esporre il proprio logo.

Art.8 Divieti e distanze minime di posizionamento

8.1 Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato nel rispetto dei divieti e delle distanze minime previsti all'art. 51, commi 2, 3, 5, 6 del D.P.R. n. 495/1992 ¹

8.2 Nell'elenco C sono individuate località e posizioni soggette a divieto, lungo le strade comunali fuori dei centri abitati.

8.3 In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992, 285, "Nuovo Codice della Strada", ai comuni è concessa la facoltà di derogare alle distanze minime di posizionamento all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F.

8.4 L'ABACO riassume le principali prescrizioni previste dalla deroga di cui al comma precedente, in merito alla collocazione dei mezzi pubblicitari nelle varie zone del territorio comunale interne al centro abitato.

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

PARTE I - LA PUBBLICITÀ ESTERNA

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale, in conformità alle indicazioni e criteri di cui all'art. 14 del REGOLAMENTO.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano:

- i segnali turistici e di territorio ex Art.134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Tali strutture non sono infatti da considerare mezzi pubblicitari, vista la Risoluzione Min. Fin. n.48/E/IV/7//609 del 1 aprile 1996, ove conformi alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione;
- i mezzi di comunicazione ed informazione (c.d. supporti informativi) di natura esclusivamente culturale, turistica, istituzionale e di pubblica utilità;
- i mezzi di segnalazione e indicazione la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento
- le aree sponsorizzabili ai sensi del precedente art. 5.

Capo I - CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'INSTALLAZIONE IN RAPPORTO ALLA TIPOLOGIA DEL MEZZO

Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di posizionamento generali nonché le caratteristiche generali di cui al REGOLAMENTO EDILIZIO e le indicazioni degli articoli di seguito riportati.

Gli impianti pubblicitari di cui al presente Capo possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico.

Per alcune tipologie di impianto nell'ABACO sono previste delle schede descrittive che ne precisano il posizionamento in deroga al Codice della Strada.

Art.9 Tipologie, definizione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

9.1 Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono stabilite secondo la classificazione effettuata dall'art. 9 del REGOLAMENTO, le definizioni sono stabilite secondo l'art. 47 del D.P.R. 495/1992, e le caratteristiche tecniche generali sono stabilite secondo gli artt. 48,49,50 dello stesso .

9a - Pubblicità ordinaria

Si considera tale la pubblicità definita secondo le tipologie di cui al comma 2 dell'art. 9 del REGOLAMENTO. Tale pubblicità è effettuata nel rispetto dei divieti di cui all'art 7 del REGOLAMENTO e delle disposizioni generali del presente piano tramite l'utilizzo di:

9a.1-Insegne (scheda A17 dell'ABACO)

Si definisce insegna la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si fa riferimento o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce diretta che indiretta.

Il suolo pubblico non è da intendersi mai come pertinenza accessoria alla sede dell'attività. L'insegna può essere installata eccezionalmente su suolo pubblico con apposito palo di sostegno solo nei casi in cui indica la presenza nelle immediate vicinanze di un'attività di pubblica utilità (quale a titolo esemplificativo: ambulatori, presidi medico sanitari, farmacie e parafarmacie, forze dell'ordine, poste e telegrafi ecc) o l'esposizione è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento che ne definisce caratteristiche e dimensioni (ad es ricevitorie del lotto, sali e tabacchi ecc).

Ai fini dell'applicazione del presente piano, si suddivide ulteriormente in:

- *F insegne frontali, parallele al piano della facciata dell'edificio*
 - F.1 *Vetrofanie e vetrografie;*
 - F.2 *Iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oeil;*
 - F.3 *Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti;*
 - F.4 *Plance, targhe, pannelli (luminosi e non);*
 - F.5 *Filamento neon;*
 - F.6 *Lettere singole (luminose e non);*
 - F.7 *Cassonetti;*
- *B insegne a bandiera perpendicolari al piano della facciata dell'edificio*
 - B.1 *Stendardi fissi, sculture;*
 - B.2 *Plance, targhe, pannelli;*
 - B.3 *Filamento neon;*
 - B.4 *Lettere singole;*
 - B.5 *Cassonetti;*
- *P insegne nei portici*
 - P.1 *Trasversali al senso di marcia;*
 - P.2 *Nelle arcate esterne;*

La loro installazione può essere consentita in tutto il territorio comunale; la loro dimensione dovrà essere tale da iscriversi armonicamente nelle partiture architettoniche degli edifici sui quali vengono collocate.

Si osservano le prescrizioni del REGOLAMENTO EDILIZIO.

Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed intensità delle insegne ed altri mezzi pubblicitari; pertanto è ammessa l'apposizione di una sola per ogni ingresso o vetrina dell'esercizio.

Vengono annoverate tra le insegne anche le targhe per la segnalazione della presenza di attività professionali, di associazioni o di enti all'interno di un edificio; dovranno avere di regola dimensioni non superiori a 0,3 mq (di norma 50 x 60) ed essere privi di qualsiasi componente luminosa o illuminante. Se multiple dovranno essere coordinate per forma, dimensioni, sostegni e materiale.

All'interno dei centri storici, le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale debbono essere collocate secondo le prescrizioni di cui al comma 10 dell'art. 38 del REGOLAMENTO EDILIZIO. Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte di ingresso alle attività pubblicizzate e le tende pubblicitarie installate presso gli esercizi commerciali.

9a.2-Preinsegne (scheda A18 dell'ABACO)

Sono da considerarsi tali i manufatti realizzati a forma rettangolare completati da una freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzati su supporto bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività

(commerciale, artigianale, di servizio ecc...) ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Le preinsegne non dovranno per colore e caratteristiche confondersi con la segnaletica direzionale, a tale scopo non dovranno essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta e non potranno essere realizzate in modo da avere luminescenza per luce riflessa (vietata la catarifrangenza).

Le preinsegne dovranno attenersi ai concetti dimensionali contenuti nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S. di cui all'art.48 comma 3.

Per le distanze e altezze si rinvia alla scheda A18 dell'ABACO

In attuazione del principio di "decoro e compatibilità ambientale" di cui all'art. 1, una ditta non può essere presente su più preinsegne nello stesso sito o sullo stesso palo e non è consentito utilizzare la superficie di più preinsegne accoppiate al fine di aumentare le dimensioni della scritta recante il nome della ditta.

Non saranno autorizzate o rinnovate installazioni sino a quando nello stesso sito, i pali esistenti non avranno raggiunto il numero di 6 preinsegne. In tal caso le aziende disciplinano fra loro gli aspetti economici con specifici accordi di natura privatistica.

Qualora necessiti un numero maggiore di preinsegne sarà valutato se possibile collocare a fianco del primo impianto un secondo impianto rispondente agli stessi requisiti, per un massimo 12 attività segnalate in affiancamento nello stesso sito.

La ditta richiedente utilizzerà i pali eventualmente abbandonati e vuoti già presenti nello stesso sito o in alternativa si impegnerà a rimuoverli.

9a.3-Cartelli (schede A3, A4, A5 e A11 dell'ABACO)

Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

E' vietata ovunque l'installazione provvisoria di cartelli di natura precaria e il posizionamento su suolo pubblico in via permanente è ammesso solo nelle posizioni indicate nella "Tav. E – Individuazione Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna" e di conseguenza all' Elenco A – Nuove Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna.

Nell'Elenco A sono indicate le superfici massime ammissibili che è possibile coprire con più di un impianto che rispetti prescrizioni di posizionamento e dimensioni previsti dall'ABACO per quel tipo di impianto.

Ciascun richiedente non potrà ottenere l'autorizzazione a titolo permanente per una superficie maggiore di 60 mq. da suddividere tra più impianti.

Sono parificati ai cartelli, i trespali polifacciali o totem di cui alla scheda A16 dell'Abaco.

9a.4 - Stendardi/bandiere/gonfaloni (scheda A13 dell'ABACO)

E' l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali.

In attuazione del principio di "decoro e compatibilità ambientale" di cui all'art. 1, l'installazione di striscioni e stendardi per pubblicità commerciale sulle recinzioni o facciate è ammessa solo se l'edificio si trova in zona industriale o se si tratta di pubblicità di cantiere.

In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione permanente di tali mezzi ex art. 51, comma 10 del D.P.R. n.495/1992.

Sugli edifici di cui all'art. 7, comma 2 del REGOLAMENTO è sempre necessaria il nulla osta preventivo da parte della competente Soprintendenza Fermo restando il divieto di cui al comma precedente, nei luoghi predetti e all'interno del centro storico, l'installazione dei suddetti mezzi può essere autorizzata solo nel caso abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che ivi si tengono.

9a.5-Segno orizzontale reclamistico

Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Il loro utilizzo può essere consentito in tutto il territorio comunale con esclusione del Centro Storico nel rispetto dell'art. 51, comma 9 del D.P.R. 495/92, purché di natura temporanea.

Non è consentita l'uso della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi dalle pellicole adesive, che non consentono l'immediata rimozione al termine concesso con l'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

9a.6-Impianto pubblicitario di servizio (schede A7,A8,A9,A10 dell'ABACO)

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario.

La forma delle transenne parapetonali dovrà essere simile a quella descritta nella scheda B.

Nel Centro Storico l'installazione di impianti luminosi che rientrano in questa definizione non è consentita.

Costituiscono eccezione, gli impianti a croce luminosa con annesse informazioni di data, ora e temperatura, che segnalano la presenza nelle immediate vicinanze, di una specifica attività di farmacia o parafarmacia, autorizzabili ai sensi dell'art. 14, anche su suolo pubblico e con palo di sostegno.

In via ordinaria il posizionamento dei suddetti tipi di impianto, poiché strettamente collegato ad elementi di arredo urbano, non è vincolato all'elenco A - Nuove Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna.

Il posizionamento di transenne, cestini, panchine e fioriere con messaggi pubblicitari è rimesso alle esigenze riscontrate dal Settore competente all'arredo urbano.

Il posizionamento delle pensiline e delle paline di attesa autobus con messaggi pubblicitari è rimesso alle esigenze delle linee di trasporto urbano ed extraurbano.

9a.7-Impianto di pubblicità e propaganda

E' qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile né riconducibile immediatamente alle definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

In tale categoria rientrano

Le bacheche/vetrine - manufatti aventi un frontale apribile posizionate sulle facciate degli edifici privati o sulle colonne dei porticati pubblici o di uso pubblico, necessitano di autorizzazione se posizionate lontano dalla sede ove si svolge l'attività pubblicizzata e fatto salvo il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta; si seguono le prescrizioni degli art. 49 e 56 del regolamento edilizio.

Le locandine - sono ammesse in tutto il territorio comunale all'interno dei negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, nonché sulle vetrine ove si svolge l'attività, senza richiesta di autorizzazione ma previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta ai sensi dell'art. 33 del Regolamento. In tutto il territorio comunale, è vietata l'affissione di locandine, qualunque sia la natura del messaggio pubblicizzato, direttamente sulle strutture murarie, sulle facciate degli edifici pubblici e privati e sulle vetrine degli esercizi commerciali chiusi per cessata attività.

Le strutture leggere e amovibili (quali espositori, lavagne, porta menù e totem in cartone o polionda automontanti) che segnalano la presenza di un esercizio commerciale/pubblico esercizio o prodotti/servizi allo stesso riferiti, sono ammesse su suolo pubblico o aperto al pubblico transito, in tutto il territorio comunale - con i limiti per il centro storico di cui all'art. 2.2 - senza richiesta di autorizzazione ma previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, a condizione che siano collocati solo durante l'orario di apertura in aderenza all'ingresso/vetrine fatta salva la verifica, in qualunque momento, da parte del Comando Polizia Locale che non si crei intralcio alla circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli.

9b - Pubblicità effettuata su e con veicoli

9b.1 La pubblicità effettuata sui veicoli con scritte in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio, ancorché effettuata per conto terzi, non è soggetta ad autorizzazione ma solo alle limitazioni contenute nei commi 4, 5 6 e 7 dell'articolo 57 del Regolamento di Attuazione ed al pagamento dell'imposta, ove dovuta;

9b.2 È vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità, anche in via temporanea o provvisoria, non conforme all'art. 57 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

9b.3 È consentita la pubblicità effettuata con autoveicoli per uso speciale così classificati dall'articolo 54, comma 1, lettera g) 17, del Codice della Strada ed appositamente omologati a tal fine, tra i quali sono compresi anche i carrelli rimorchi utilizzabili a fini pubblicitari mentre sono esclusi i ciclomotori a tre ruote (APE CAR);

9b.4 La pubblicità è altresì consentita mediante le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali i mezzi pubblicitari trasportati non possano mai abbandonare il veicolo. In ogni caso la pubblicità deve avvenire in maniera itinerante.

9b.5 La sosta dei mezzi descritta ai commi 4 e 5 è consentita nei limiti definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero per massimo 48 ore. La sosta prolungata oltre tale limite comporta l'assimilazione del veicolo ad un mezzo pubblicitario statico e quindi la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo che sia privata di efficacia oppure dovrà essere autorizzata; in tal caso si applicano i limiti e i divieti stabiliti dal presente Piano per i cartelli pubblicitari temporanei.

9b.6 Nel Centro abitato è vietata la sosta dei rimorchi (c.d. carrelli appendice) attrezzati di pannelli pubblicitari quando siano staccati dal veicolo trainante

9b.7 Il presente articolo si applica anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica

9c - Pannelli luminosi e proiezioni (schede A6, A6b dell'ABACO)

9c.1 Si considera tale la pubblicità definita al comma 4 e 5 dell'art. 9 del REGOLAMENTO .

9c.2 Per quanto riguarda il posizionamento su suolo pubblico per questi tipi di impianto si deve far riferimento alle posizioni indicate nella "Tav. E – Individuazione Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna" e di conseguenza all' Elenco A - Nuove Ubicazioni Impianti di Pubblicità esterna (v. 9a.3), salvo quanto previsto all'art. 1.6.

9c.3 Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del REGOLAMENTO e dall'art. 50 del D.P.R. 495/1992.

9c.4 La diffusione di messaggi o avvisi al pubblico, effettuata mediante visori o monitor collocati nelle vetrine per pubblicizzare prodotti venduti o servizi svolti prevista all'art. 9 del Regolamento e all'art. 50 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione e al pagamento dell'imposta, ove dovuta ai sensi dell'art 33 del Regolamento.

9d. Pubblicità varia

Si considera tale la pubblicità definita secondo le tipologie di cui al comma 6 dell'art. 9 del REGOLAMENTO.

9d.1 Pubblicità con striscioni/festoni/bandierine e mezzi simili (scheda A12 dell'ABACO)

In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione permanente di tali mezzi ex art. 51, comma 10 del D.P.R. 16. dicembre 1992, n. 495.

Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio comportanti opere murarie dei mezzi suddetti, in particolare sugli edifici di cui all'art. 7, comma 2 del REGOLAMENTO

Viene autorizzata esclusivamente per richieste finalizzate alla promozione di manifestazioni o spettacoli, anche se svolti in comuni limitrofi e viciniore.

Non può essere autorizzata per iniziative commerciali.

Gli striscioni possono essere posizionati solo nei siti individuati dall'ABACO per il centro abitato e nelle strade comunali delle frazioni, salvo si tratti di manifestazioni, esposizioni, avvenimenti promossi, partecipati o sostenuti dal Comune di Casale Monferrato, per i quali è ammessa l'installazione anche in centro storico o in prossimità del sito ove si svolge l'evento.

In tale ultimo caso se l'ancoraggio è su edificio privato, occorre allegare alla istanza autorizzazione della proprietà o dell'amministratore di condominio.

Nelle strade non comunali delle frazioni dovrà essere esibito preventivo nulla-osta dell'Ente proprietario.

9d.2 Pubblicità con areomobili

L'esercizio di tale forma di pubblicità all'interno del territorio comunale è limitato alle ore comprese nelle fasce orarie che vanno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

E' comunque vietato il lancio di oggetti e manifestini.

Nell'esercizio di tale forma di pubblicità sarà necessario provvedere opportune garanzie di sicurezza ed ottemperare alle prescrizioni previste per la navigazione aerea. L'attività è comunque subordinata al preventivo nulla-osta dell'autorità aereoportuale (civile e/o militare).

9d.3 Pubblicità con palloni frenati e simili

La pubblicità con palloni frenati sarà consentita solamente al di fuori del centro abitato.

9d.4 Pubblicità in forma ambulante

E' possibile, previa autorizzazione fare pubblicità mediante distribuzione di volantini, opuscoli, brochure e di oggettistica pubblicitaria esclusivamente con il sistema mano a mano. È consentita la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli (c.d. sandwich man e simili)..

E' vietato sostare in luogo pubblico con veicoli privati dotati di mezzo pubblicitario. E' altresì vietato abbandonare materiale pubblicitario sull'intero territorio comunale e sulle autovetture in sosta.

9d.5 Pubblicità fonica

Si applica il divieto di cui al comma 6 dell'art. 7 del REGOLAMENTO ;

Può essere effettuata solo nei giorni feriali per non più di 4 giorni ogni 30 giorni;

L'esercizio di tale forma di pubblicità, nei luoghi ove è ammessa, è comunque vietato:

- da novembre a febbraio: dalle 19 alle 9 e dalle 13 alle 15
- i restanti mesi: dalle 20 alle 9 e dalle 13 alle 15

Capo II - MODALITA' DI INSTALLAZIONE

Art.10 Norme transitorie

10.1 Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, al fine della verifica di rispondenza alle normative contenute nel Piano stesso, sono sottoposti a revisione e, nel caso di conformità alle norme del presente Piano, alla conferma dell'autorizzazione in essere attraverso il rilascio di una nuova autorizzazione. A tale scopo è fatto obbligo a ciascun interessato di presentare all'Amministrazione Comunale apposita istanza secondo le modalità indicate al successivo art.14. Qualora, in ogni tempo, emerga la presenza di un cartello in stato di abbandono, di cui non si

conoscano gli estremi di autorizzazione né il proprietario attuale, al fine di ripristinare il decoro urbano e recuperare la superficie pubblicitaria, sarà possibile assegnare la stessa, anche in altro sito, nel rispetto delle norme del presente Piano e del Regolamento, purché il richiedente assuma l'impegno alla rimozione e smaltimento del cartello.

10.2 Tutti gli impianti pubblicitari installati e regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del presente Piano, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati o rimossi ove necessario entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, e comunque non oltre il periodo previsto dall'autorizzazione. Il mancato adeguamento entro il termine suddetto comporterà la decadenza del titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi del comma precedente e il conseguente obbligo alla rimozione immediata dell'impianto.

Art.11 Entrata in vigore

11.1 Il presente Piano, adottato con provvedimento della Giunta Comunale come previsto dal REGOLAMENTO, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

11.2 Potrà essere sottoposto a revisione annuale da deliberare entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo il diverso termine di proroga previsto per l'approvazione del bilancio comunale e della politica tariffaria del Comune, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, per effetto di una maggior sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Art.12 Installazione su aree di proprietà comunale

12.1 L'installazione di impianti destinati alla pubblicità privata esterna permanente, su aree ed immobili di proprietà comunale, può essere autorizzata:

- a) per impianti pubblicitari come individuati agli artt. 9a.3, 9a.7 e 9c delle presenti N.D.A. solo ed esclusivamente nelle aree individuate alla Tav.E-Individuazione Ubicazione Impianti di Pubblicità Esterna e al corrispondente elenco A;

E' possibile derogare alle suddette postazioni qualora l'installazione del cartello permanente sia richiesta su area destinata a servizi dal PRGC vigente, incolta, non inclusa nell'elenco delle aree sponsorizzabili non idonea né appetibile per dimensioni e/o localizzazione per realizzarvi quelle opere di miglioramento e valorizzazione tipiche della sponsorizzazione in cambio dell'impegno del richiedente allo sfalcio e pulizia della stessa (previa indicazione e parere favorevole del Settore Tutela Ambiente) per il periodo corrispondente all'autorizzazione pubblicitaria; quest'ultima sempre revocabile qualora l'Amministrazione intenda utilizzare l'area per soddisfare l'interesse della collettività in attuazione delle previsioni urbanistiche. L'eventuale utilizzo dell'area da parte del richiedente ulteriore rispetto alla posa del cartello non è compreso nell'autorizzazione pubblicitaria e deve essere oggetto di apposita concessione.

- b) per impianti pubblicitari di servizio di cui all'art.9a.6 in tutto il territorio, con i limiti ivi previsti

- c) per preinsegne (art.9a.2) in tutto il territorio

L'autorizzazione comprende anche la concessione di occupazione suolo pubblico.

Art.13 Installazione su proprietà privata

13.1 Il Comune rilascia la prescritta autorizzazione, salvo i diritti dei terzi, anche per i mezzi pubblicitari da installare su suolo o area di proprietà privata, previo consenso scritto della proprietà e/o dell'Amministratore del Condominio da allegare all'istanza, qualora diversi dal richiedente.

Art.14 Autorizzazioni

14.1 La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte degli Uffici Comunali competenti in materia, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento della relativa imposta.

Il rilascio è condizionato alla verifica del rispetto da parte del richiedente di eventuali precedenti autorizzazioni e della regolarità dei pagamenti dell'imposta dovuta

14.2 La pubblicità deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione della pubblicità:

- effettuata negli stadi, negli impianti sportivi e all'interno degli stabili dei centri commerciali
- a mezzo di locandine e altri mezzi pubblicitari esposti all'interno dei negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, nonché nelle relative vetrine e sulle porte di ingresso
- su e con veicoli dell'impresa o veicoli speciali con i limiti di cui all'art. 9b
- a mezzo di strutture leggere e amovibili con i limiti di cui all'art.2.2 e 9a7
- con i cartelli di misura unificata riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili apposti nel rispetto dell'art. 7.12

sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigenti e/o future disposizioni di legge.

14.3 L'autorizzazione potrà essere di natura temporanea o permanente.

- L'autorizzazione temporanea deve avere come oggetto messaggi pubblicitari aventi efficacia limitata nel tempo e riguarda le seguenti tipologie:
 - a) locandine, stendardi, bandiere e gonfaloni (art. 9a.4 schede A12 e A13 dell'ABACO)
 - b) segno orizzontale reclamistico (art. 9a.5)
 - c) pubblicità effettuata con veicoli (art.9b)
 - d) pubblicità varia ovvero ambulante, fonica, con aeromobili ecc (art. 9d)
 - e) cartello stradale o palina (art. 7.14 e della scheda A11 dell'ABACO)
 - f) pubblicità su ponteggi di cantiere e simili di durata pari alla durata del titolo edilizio a cui si riferiscono (art. 6.7)

- L'autorizzazione permanente si applica in tutti gli altri casi e la sua durata è pari ad anni tre rinnovabili.

Nel caso di più preinsegne sullo stesso palo autorizzate in tempi diversi, le rispettive scadenze saranno ricondotte e unificate per quanto possibile, alla scadenza più favorevole per il richiedente o al 31 dicembre del terzo anno.

14.4 L'autorizzazione, sia permanente che temporanea, viene concessa con provvedimento rilasciato dal Dirigente del Servizio.

14.5 La richiesta di autorizzazione deve essere presentata e istruita secondo le modalità previste dall'art. 11 del REGOLAMENTO e dell'art. 53 c. 5 del DPR 495/1992. Nel caso di impianti posti in opera su edifici pubblici e/o privati sarà verificata anche la conformità alla normativa urbanistico edilizia acquisendo il parere dell'Ufficio competente.

14.6. A richiesta scritta dell'interessato, da presentare all'Ufficio competente almeno un mese prima della scadenza, l'autorizzazione per pubblicità permanente può essere rinnovata per eguale periodo alle stesse condizioni in essere, previa verifica del rispetto della precedente autorizzazione e della regolarità dei pagamenti dell'imposta dovuta; diversamente verrà rilasciata una nuova autorizzazione previa istruttoria per la verifica delle nuove condizioni. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione prevista all'art. 15.1.

14.7 E' soggetta a comunicazione la variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria.

14.8 L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse, per decadenza, per revoca o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, sono applicate le sanzioni previste dal REGOLAMENTO per la pubblicità abusiva.

14.9 Gli obblighi del titolare dell'autorizzazione sono descritti all'art. 12 del REGOLAMENTO

Art.15 Concessioni.

15.1 L'Amministrazione Comunale concede a terzi il suolo pubblico ed eventualmente i fabbricati di proprietà comunale per l'installazione di impianti destinati alla pubblicità permanente come descritto all'art. 12 delle presenti N.D.A.

15.2 Il Comune può individuare il soggetto terzo mediante procedure concorsuali o gare ad evidenza pubblica da svolgere sulla base della normativa vigente in materia oltre al versamento dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione del suolo pubblico, nel caso di assegnazione della proprietà comunale a mezzo di procedura concorsuale, la ditta sarà tenuta al pagamento di un canone di concessione che sarà posto a base del bando di gara. Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni da concedere anche raggruppate per lotti, la durata dell'autorizzazione, il canone di concessione ed altre clausole ivi inclusa l'individuazione di particolari categorie di soggetti ammessi a partecipare, la prelazione per l'attuale occupante e vincoli aggiuntivi nel caso di ubicazioni specifiche.

15.3 Il Comune può concedere altresì l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari degli spazi risultanti dal presente Piano, nella quota prevista per le Affissioni Dirette.

Art.16 Pubblicità abusiva.

16.1 Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni, per le quali siano stati omessi i dovuti pagamenti, contrarie alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento e al piano. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni.

E' considerata altresì abusiva ogni variazione non autorizzata che viene apportata alla pubblicità in opera.

16.2 Il Comune applica le sanzioni amministrative e le relative procedure previste dall'art. 24, del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., dal regolamento e dal codice della strada fatta salva la cumulabilità con le sanzioni tributarie previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993 e dal regolamento.

PARTE II - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Art.17 Caratteristiche degli impianti

17.1. Gli impianti per le pubbliche affissioni seguono le tipologie, le dimensioni e le norme per l'installazione previste all'art. 15 del REGOLAMENTO.

17.2 Il piano a sua volta prevede ulteriori condizioni particolari per l'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni; valgono, per quanto applicabili, le disposizioni previste alle schede A14, A15 e A16 dell'ABACO.

17.3 All'interno del Centro Storico sono ammesse le vetrine per l'esposizione di manifesti soltanto se riportano messaggi a carattere istituzionale.

17.4. Gli impianti di nuova installazione dovranno rispettare le prescrizioni riportate nell'

ABACO. Ove si renda necessaria la sostituzione degli impianti esistenti i nuovi impianti dovranno rispettare le prescrizioni dell'ABACO.

17.5 Gli impianti destinati alla pubbliche affissioni dovranno avere una targhetta con l'indicazione "Comune di Casale Monferrato - Servizio Pubbliche Affissioni", che riporta anche la dicitura «Impianto riservato a affissioni "istituzionali gratuite"/funebri/commerciali/dirette» e il numero di individuazione dell'impianto.

17.6 Gli impianti riservati dal Servizio Pubbliche Affissioni alla affissione di manifesti funebri e simili dovranno avere il formato 70x100 o 140x200.

Capo II – AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 Superficie complessiva – Ripartizione

18.1 La superficie complessiva degli impianti per le Pubbliche Affissioni è stabilita dall'art. 15 del REGOLAMENTO in mq.3000 (min. 18mq/1000 ab.) ed è così ripartita :

a)	affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica	15%	mq.	450
b)	affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale	80%	mq.	2400
c)	affissioni di natura commerciale effettuate direttamente dai privati	5%	mq.	150
Totale			mq.	3000

Art. 19 Affissioni dirette

19.1 Per le richieste di affissioni pubblicitarie di tipo commerciale, effettuate direttamente da soggetti privati, il Servizio o il Concessionario delle Pubbliche Affissioni individuerà e predisporrà appositi impianti, contraddistinti dalla targhetta riportante la dicitura "Comune di Casale Monferrato - Servizio Pubbliche Affissioni – Affissioni dirette" e il numero dell'impianto, secondo la ripartizione di cui al paragrafo 18.1.

19.2 L'assegnazione di detti spazi farà seguito ad apposita procedura ad evidenza pubblica secondo quanto descritto all'art.15 .

Art. 20 Istallazione di nuovi impianti di Pubbliche Affissioni

20.1 Per ampliare la superficie totale secondo quanto descritto all'art. 18.1 si deve far riferimento alle posizioni indicate nella Tav. C – Individuazione Nuove Ubicazioni Impianti Pubbliche Affissioni, e agli elenchi Elenco PA_A (Impianti Pubbliche Affissioni di natura istituzionale), Elenco PA_B (Impianti Pubbliche Affissioni di natura commerciale), Elenco PA_C (Impianti Pubbliche Affissioni di natura diretta).

Art. 21 Norme transitorie

21.1 Gli elenchi PA_A, PA_B e PA_C riportano anche le postazioni relative agli impianti esistenti per i quali alla data di adozione del presente piano è stato constatato un cattivo stato di conservazione e per i quali si prevede la sostituzione entro due anni dall'entrata in vigore del piano stesso in modo da ripristinare globalmente le superfici utili già esistenti, a cura del Concessionario del servizio Pubblicità ed Affissioni, secondo le modalità previste dal contratto regolante il servizio.

21.2 Il programma di ampliamento delle superfici degli impianti per le pubbliche affissioni viene realizzato entro due anni, gradualmente secondo la disponibilità di risorse e gli accordi intercorsi con il Concessionario del servizio Pubblicità ed Affissioni.

21.3 Ogni sostituzione, rimozione o nuova apposizione di impianti di Pubbliche Affissioni, dovrà essere comunicata al Responsabile del Servizio Comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione per l'aggiornamento dei dati contenuti nel presente piano; in particolare, per le nuove installazioni, si dovrà provvedere all'assegnazione del numero di codice come individuato sulla cartografia di progetto, nonché all'inserimento dei dati dimensionali e caratteristici dei nuovi impianti nella base dati.

21.4 Ad ogni incremento delle superfici riservate alle Pubbliche Affissioni pari a 500 mq il Responsabile del Servizio provvederà ad individuare puntualmente, secondo la ripartizione prevista dal REGOLAMENTO, la destinazione dell'impianto.

21.5 Ad ogni revisione o modifica del presente Piano, prevista nelle modalità illustrate al paragrafo 11.2 delle presenti N.D.A., sarà possibile, d'accordo con il Concessionario ampliare e/o modificare le ubicazioni di cui agli elenchi PA_A, PA_B e PA_C.
